



REPERTORIO N. 113 del 18 GEN. 2011

Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETTO N.

Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

VISTO, in particolare, l’art. 5-bis, comma 1, della predetta legge 9 novembre 2001, n. 401 che rinvia, per l’organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell’art. 7, comma 3, e dell’art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 21, ed in particolare l’articolo 1, comma 8;

VISTO il decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l’articolo 13, comma 3;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2004, n. 186, ed in particolare l’articolo 5, recante disposizioni per le normative tecniche in materia di costruzioni;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, così come modificata ed integrata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005;

VISTE le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, recanti “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” e “Organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2001, recante “Organizzazione del Dipartimento della protezione civile”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2006, recante “Modifiche all’organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, con il quale sono state apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2008, recante “Modifiche all’organizzazione del Dipartimento della Protezione civile”, con il quale sono state apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, così come modificato dal D.P.C.M. in data 23 ottobre 2006;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2008, concernente l'Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2010, recante "Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione civile";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla riorganizzazione interna del Dipartimento della protezione civile;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

DECRETA

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto individua le attribuzioni del Vice Capo Dipartimento e le competenze specifiche degli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della protezione civile, dei Servizi nei quali gli stessi sono articolati e dei Servizi posti alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2010 citato in premessa.
2. Il concreto esercizio di tali competenze ha luogo nel pieno rispetto delle funzioni già riconosciute dalla normativa vigente ad altri organismi, amministrazioni ed enti pubblici, le cui attribuzioni, anche ove non siano espressamente citate, si intendono qui richiamate per costituire limite all'operatività degli Uffici del Dipartimento.

Articolo 2

Attribuzioni del Vice Capo Dipartimento

1. Il Vice Capo Dipartimento coadiuva il Capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni, sostituendolo in tutti i suoi compiti e responsabilità in caso di assenza, vacanza od impedimento di qualsiasi natura e durata. In particolare il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Vice Capo Dipartimento sovrintende alle attività di competenza dell'Ufficio Amministrazione e bilancio e dell'Ufficio Attività aeronautica.

2. Fermo restando l'ambito di competenza, il Vice Capo Dipartimento può altresì esercitare ulteriori, specifiche funzioni direttamente delegate dal Capo Dipartimento.

Articolo 3

Compiti e attribuzioni dei direttori degli uffici e competenze comuni

1. I Direttori degli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento esercitano i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le attribuzioni che le leggi o i regolamenti ed i contratti nazionali conferiscono loro.
2. I Direttori degli Uffici in particolare:
 - a) attuano gli indirizzi di gestione fissati dal Capo del Dipartimento sulla base delle direttive generali del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - b) assegnano i programmi di attività ai dirigenti posti alle loro dipendenze;
 - c) forniscono elementi di valutazione al Capo del Dipartimento relativamente ai dirigenti posti alle loro dipendenze.
3. I Direttori, mediante gli Uffici ed i Servizi di propria pertinenza ed in relazione alle proprie competenze:
 - a) garantiscono la gestione e l'aggiornamento delle banche dati dei propri Uffici e delle informazioni, condividendole, laddove di interesse generale, con gli altri Uffici;
 - b) forniscono al Consigliere giuridico la documentazione e le valutazioni necessarie per la partecipazione del Dipartimento al processo di elaborazione degli atti normativi nelle materie di interesse della protezione civile e per la dichiarazione, la proroga e la revoca dello stato di emergenza o di grande evento, per la predisposizione di ordinanze, per gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo parlamentare, per eventuali comunicazioni alle Autorità giudiziarie o di controllo nonché per quanto attiene ai riflessi legali nelle materie di rispettiva competenza;
 - c) contribuiscono alla predisposizione ed alla realizzazione di progetti, programmi ed attività formative, in collaborazione con l'Ufficio volontariato,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- formazione e comunicazione, nonché di progetti e programmi di informazione e comunicazione, in collaborazione con l'Ufficio stampa e l'Ufficio volontariato, formazione e comunicazione;
- d) assicurano il concorso alle generali attività del Dipartimento in materia di pianificazione e gestione di emergenze ed esercitazioni, in collaborazione con l'Ufficio gestione delle emergenze;
 - e) predispongono gli elementi necessari per l'emanazione delle direttive e degli indirizzi a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché del Capo Dipartimento, in materia di protezione civile, adottate ai sensi dell'art. 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 - f) promuovono e predispongono, in coordinamento con l'Ufficio relazioni istituzionali, convenzioni, accordi di programma e protocolli di intesa con le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione civile e ne curano l'attuazione per gli aspetti di propria competenza;
 - g) svolgono le istruttorie tecnico-amministrative propedeutiche alle attività dell'Ufficio amministrazione e bilancio;
 - h) promuovono e partecipano, nell'ambito dei settori di competenza, a comitati, gruppi di lavoro e commissioni;
 - i) promuovono progetti, programmi e iniziative di livello internazionale, in collaborazione con l'Ufficio relazioni istituzionali, partecipando alla loro realizzazione.

Articolo 4

Compiti e attribuzioni dei dirigenti dei servizi

1. I dirigenti preposti alla direzione dei Servizi ne assumono i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché tutte le altre attribuzioni che le leggi, i regolamenti ed i contratti nazionali conferiscono loro.

Articolo 5

Servizi posti alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento

1. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano:
 - il Vice Capo del Dipartimento con le funzioni di cui al precedente articolo 2;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- il Consigliere giuridico preposto al settore per gli affari giuridici, parlamentari e delle ordinanze di protezione civile, nell'ambito del quale opera il Servizio del contenzioso di livello dirigenziale non generale;
- l'Ufficio stampa del Capo del Dipartimento di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, citato in premessa;
- il Servizio di segreteria del Capo del Dipartimento, di livello dirigenziale non generale, presso cui è incardinato il nucleo operativo di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
- il Servizio grandi eventi, di livello dirigenziale non generale.

2. Consigliere giuridico

Il Consigliere giuridico, preposto al settore per gli affari giuridici, parlamentari e delle ordinanze, assolve alle seguenti funzioni:

affari giuridici:

- a) presta diretta collaborazione al Capo Dipartimento fornendo consulenza su problematiche di natura giuridica e sugli schemi dei provvedimenti di carattere ordinario e straordinario di interesse del Dipartimento, su quelli da emanarsi di intesa o di concerto con le altre amministrazioni, nonché in materia di atti e rapporti convenzionali di natura pubblicistica;
- b) esprime pareri e fornisce indicazioni su problematiche di natura giuridica afferenti alle articolazioni del Dipartimento;
- c) provvede alla formulazione di proposte del Capo del Dipartimento da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine ad atti normativi e di indirizzo nelle materie di competenza del Dipartimento;
- d) esprime il parere in merito alla legittimità delle leggi regionali.

affari parlamentari:

- a) coadiuva il Capo del Dipartimento nelle attività collegate agli iter parlamentari dei provvedimenti legislativi, compresa la redazione dei testi coordinati ed il conseguente invio alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione;
- b) predispone su richiesta del Capo Dipartimento schemi di legge ad iniziativa governativa, curandone l'attuazione una volta approvati;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) cura l'istruttoria dei provvedimenti normativi per i quali è prevista l'acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata, della Conferenza Stato Regioni e del Consiglio di Stato, anche in collaborazione con gli Uffici competenti;
- d) predispone per il Capo del Dipartimento, anche in collaborazione con gli Uffici competenti, gli elementi utili per la risposta agli atti di sindacato ispettivo, per le audizioni in Parlamento e per la redazione delle relative relazioni;
- e) partecipa alle riunioni tecniche preparatorie del Consiglio dei Ministri.

ordinanze:

- a) cura, attraverso l'istruttoria degli Uffici e dei Servizi competenti, la predisposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attinenti alle dichiarazioni dello stato di emergenza o di grande evento, nonché delle relative proroghe e revoche;
- b) cura l'istruttoria, la predisposizione e l'interpretazione delle ordinanze di protezione civile e l'acquisizione delle relative intese regionali previste dall'articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- c) cura la conservazione dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b).

Presso il suddetto settore opera il Servizio del contenzioso che svolge le seguenti funzioni:

- a) cura l'istruttoria e la predisposizione dei pareri in merito al contenzioso costituzionale sia in via principale che incidentale, nonché dei pareri concernenti la fase pre-contenziosa e contenziosa del recepimento del diritto comunitario, assicurando, per gli aspetti di pertinenza, l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- b) svolge attività di studio e di ricerca normativa e giurisprudenziale assicurando il necessario supporto al Consigliere giuridico, anche mediante la redazione di pareri e proposte in ordine alla risoluzione di particolari fattispecie controverse;
- c) svolge attività istruttoria e predispone i consequenziali rapporti in merito al contenzioso civile, penale, amministrativo, contabile e arbitrale, previa acquisizione di ogni elemento utile da parte delle strutture dipartimentali e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- dei Commissari delegati di protezione civile, assicurando la cura dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato e, nei giudizi contabili, con la Corte dei Conti;
- d) predispone la richiesta di costituzione di parte civile nei procedimenti penali in cui il Dipartimento della protezione civile o i Commissari delegati rivestono la qualità di parte offesa ed esprime il parere sulle istanze di patrocinio dei dipendenti della protezione civile;
 - e) cura l'istruttoria e la predisposizione della richiesta di parere al Consiglio di Stato in ordine ai ricorsi al Presidente della Repubblica, nonché l'esecuzione degli incumbenti istruttori e la predisposizione dei provvedimenti consequenziali all'espressione del parere del Consiglio di Stato;
 - f) cura l'istruttoria per il recupero delle somme dovute al Dipartimento della protezione civile nonché la predisposizione dei pareri in ordine alla definizione stragiudiziale delle controversie;
 - g) provvede alla valutazione delle istanze di accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed assicura, in raccordo con gli Uffici competenti, i conseguenti adempimenti.

3. Ufficio stampa del Capo Dipartimento.

- a) promuove e cura i rapporti con gli organi di informazione;
- b) predispone e diffonde i comunicati stampa;
- c) cura la realizzazione della rassegna della stampa quotidiana e periodica;
- d) effettua il monitoraggio delle agenzie di stampa e dei telegiornali relativamente alle tematiche legate alle attività del Dipartimento;
- e) partecipa, in collaborazione con l'Ufficio volontariato, formazione e comunicazione, all'elaborazione delle strategie per la comunicazione istituzionale.

4. Servizio di segreteria del Capo Dipartimento.

- a) cura l'agenda e la corrispondenza del Capo Dipartimento ed adempie a compiti specifici su diretto mandato del Capo Dipartimento;
- b) coordina, organizza e gestisce le attività di protocollo ed archiviazione del Dipartimento, promuovendo le azioni volte a favorire una razionale gestione documentale in collaborazione con il Servizio informatica e sistemi per le comunicazioni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) cura i rapporti del Capo Dipartimento con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale, assicurando il necessario supporto organizzativo;
- d) sottopone gli atti provenienti dagli Uffici e dai Servizi del Dipartimento alla firma del Capo Dipartimento, previa loro accettazione e registrazione ed effettua il monitoraggio sulle pratiche ed attività di diretto interesse del Capo Dipartimento;
- e) coadiuva, assiste e supporta il Capo Dipartimento in tutte le attività svolte dallo stesso, anche tramite il coordinamento con gli altri Uffici e Servizi del Dipartimento;
- f) raccoglie gli elementi prodotti dagli Uffici e Servizi utili all'elaborazione di documenti e rapporti per gli interventi del Capo Dipartimento, nonché per la partecipazione dello stesso a tavoli di concertazione e di coordinamento con altri enti ed amministrazioni, anche a livello internazionale;
- g) sovrintende alle attività del Nucleo operativo di cui all'art. 1, comma 8, del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n.21, presso il quale opera il punto di controllo NATO-UEO.

5. Servizio grandi eventi

- a) cura le attività di analisi istruttoria preliminare per la definizione dei grandi eventi;
- b) predispone modelli operativi per i diversi piani di settore, in raccordo con gli Uffici competenti;
- c) assicura l'assolvimento delle funzioni operative relative alla gestione dei grandi eventi e sviluppa il coordinamento e l'ottimizzazione di tutti i soggetti che a diverso titolo concorrono alla fase gestionale dell'evento, nonché delle risorse umane e tecniche disponibili;
- d) cura la realizzazione di uno specifico strumento di raccolta e di valutazione delle informazioni di maggior rilievo relativo allo svolgimento dei grandi eventi nel territorio nazionale;
- e) cura, in collaborazione con gli altri Uffici del Dipartimento e con altri enti ed organizzazioni, le attività di analisi e studio per il miglioramento dei metodi e dei sistemi di gestione dei grandi eventi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 6

Articolazione dell'Ufficio relazioni istituzionali

1. L'Ufficio, attraverso i Servizi in cui è articolato ai sensi dei commi successivi, ha lo scopo di agevolare le attività di coordinamento e di indirizzo con le Componenti e le Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze. Organizza, inoltre, in coordinamento con il Ministero degli Affari esteri, tutte le attività a livello internazionale, promuovendo i contatti con l'Unione Europea, Nazioni Unite, NATO, e le diverse Organizzazioni ed Agenzie internazionali. Promuove e garantisce, in raccordo con gli Uffici interessati, la partecipazione del Dipartimento a programmi e progetti nazionali ed internazionali inerenti: la ricerca applicata, la cooperazione inter-istituzionale, l'assistenza tecnica, lo scambio di esperti, la formazione, il raccordo dei programmi di informazione, le campagne di sensibilizzazione nel settore della previsione, prevenzione, riduzione e gestione dei rischi naturali e tecnologici, con particolare attenzione all'area Mediterranea, nonché di tutte le attività di progettazione scientifica di rilevanza internazionale. Cura il monitoraggio e verifica l'attuazione delle convenzioni e dei protocolli d'intesa stipulati dal Dipartimento. Coadiuvava le attività della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, di cui all'art. 9 della legge 24 febbraio 1992, n.225.

2. *Servizio rapporti con il sistema nazionale di protezione civile*
 - a) persegue l'obiettivo di favorire la relazione tra lo Stato centrale ed i governi regionali, nella materia di protezione civile;
 - b) promuove le relazioni, attraverso programmi condivisi ed in raccordo con gli Uffici interessati, con tutte le Componenti e le Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile nonché con la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
 - c) cura i rapporti con il Comitato paritetico Stato - Regioni - Enti locali nonché con tutti gli altri organismi o associazioni rappresentative delle autonomie territoriali;
 - d) cura l'istruttoria per la concessione di patrocinio alle manifestazioni di protezione civile, in raccordo con gli Uffici interessati;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- e) effettua il monitoraggio e verifica l'attuazione delle convenzioni e dei protocolli d'intesa stipulati dal Dipartimento, in raccordo con gli Uffici competenti;
- f) provvede all'istruttoria ed alla formazione degli atti dei procedimenti connessi al riconoscimento di benemerienze e speciali elargizioni.

3. Servizio relazioni internazionali

- a) cura le relazioni con gli organismi internazionali e con i singoli Stati in materia di protezione civile e promuove l'avvio di negoziati, per la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali, curando altresì, in raccordo con gli Uffici interessati, progetti e programmi in materia di protezione civile;
- b) organizza e coordina la costituzione della "Task Force", nell'ambito del meccanismo europeo, il rapporto con il Monitoring and Information Centre (MIC) di Bruxelles, nonché le diverse attività previste dalla decisione del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2001 e successive modifiche;
- c) coordina la progettazione e concorre all'organizzazione e alla realizzazione della attività addestrative internazionali, procedendo, altresì, alla verifica dei risultati delle stesse;
- d) promuove, di concerto con gli Uffici del Dipartimento, gli interventi di emergenza e gli interventi umanitari all'estero;
- e) garantisce la partecipazione del Dipartimento "ai tavoli di lavoro" di protezione civile in ambito europeo ed internazionale, raccordando i diversi Enti ed Amministrazioni nonché gli Uffici del Dipartimento, a vario titolo coinvolti, al fine di definire una univocità di posizione e di indirizzo.

4. Servizio Studi e Ricerche

- a) svolge attività di impulso, coordinamento e di raccordo organizzativo per lo svolgimento delle azioni del Dipartimento, a livello nazionale ed internazionale, mediante programmi di studio e di analisi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio di conoscenza tecnico-scientifica di protezione civile;
- b) promuove attività di ricerca, studio ed analisi, a livello nazionale ed internazionale, dei fenomeni storico-sociali, scientifici e normativi, connessi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ai maggiori eventi calamitosi, finalizzata allo sviluppo interdisciplinare per il recupero della memoria storica di protezione civile, anche attraverso un sistema informativo dedicato;

- c) assicura, con gli Uffici interessati, le attività di studio e ricerca multidisciplinari sui compiti istituzionali di protezione civile, collaborando, anche attraverso protocolli di intesa e convenzioni, con Istituzioni pubbliche e private, Istituti di indagine statistica, Università, archivi e biblioteche;
- d) definisce, in raccordo con le Amministrazioni centrali, regionali e le autonomie locali standard per lo sviluppo dei sistemi informativi della conoscenza storica di protezione civile.

Articolo 7

Articolazione dell'Ufficio I

Volontariato, formazione e comunicazione

1. L'Ufficio, attraverso i Servizi in cui è articolato ai sensi dei commi successivi, cura la promozione, la formazione, il supporto e lo sviluppo del volontariato di protezione civile e gestisce i rapporti con le relative organizzazioni, anche al fine di indirizzarne l'unitaria partecipazione alle attività di protezione civile. L'Ufficio assicura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Dipartimento, definendone le priorità, la programmazione e curando la realizzazione delle iniziative. Promuove, indirizza, sostiene e raccorda le attività di formazione in materia di protezione civile delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale. L'Ufficio, inoltre, promuove e sviluppa la diffusione della conoscenza della protezione civile, in particolare tra le istituzioni e i cittadini, e provvede alla comunicazione interna, esterna e interistituzionale, perseguendo gli obiettivi di trasparenza e di semplificazione amministrativa.
2. *Servizio volontariato*
 - a) cura, in raccordo con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i rapporti con le organizzazioni di volontariato e le attività relative agli istituti finalizzati allo svolgimento delle attività di volontariato previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, ivi compresa la predisposizione, in linea tecnica, di direttive, circolari ed indirizzi in materia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b) cura le attività relative all'impiego del volontariato nelle diverse fasi delle attività di protezione civile in ambito nazionale ed internazionale;
- c) supporta l'attività di formazione e di addestramento promosse dalle organizzazioni di volontariato;
- d) cura la valutazione dei progetti delle prove di soccorso proposti dalle organizzazioni di volontariato e partecipa alla valutazione dei progetti di esercitazioni di protezione civile, esprimendo il proprio parere sull'impiego del volontariato;
- e) nelle attività di pianificazione e gestione di emergenze, esercitazioni e grandi eventi coordina la partecipazione e l'intervento delle organizzazioni di volontariato specializzate nei diversi settori di intervento mantenendo il necessario raccordo, per gli aspetti tecnico-operativi relativi all'impiego, con i competenti Uffici del Dipartimento;
- f) effettua il monitoraggio degli eventi e coordina la partecipazione, relativamente ai temi di interesse del volontariato di protezione civile, alle iniziative nazionali e internazionali, mantenendo il necessario raccordo con gli altri Uffici interessati;
- g) fornisce il supporto tecnico in relazione alle attività del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile e della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, partecipando anche alle attività svolte da altri organismi competenti in materia.

3. *Servizio formazione*

- a) cura i rapporti con il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definizione e l'attuazione del Piano annuale della formazione del Dipartimento della protezione civile;
- b) individua, raccordandosi con gli Uffici, i fabbisogni di formazione e di aggiornamento professionale del personale del Dipartimento e progetta, programma, realizza e monitora le attività a tal fine destinate;
- c) promuove, indirizza, sostiene e raccorda le attività di formazione in materia di protezione civile delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale, ideando e sviluppando appositi progetti che consentano, in particolare, di formare ed aggiornare le figure di responsabilità che si trovano ad operare in contesti di emergenze di protezione civile;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- d) promuove e favorisce l'organizzazione di workshop finalizzati a maturare le conoscenze degli operatori di protezione civile, appartenenti al Dipartimento e a Strutture esterne, a seguito di attività emergenziali o esercitative, attraverso lo scambio di esperienze e l'analisi delle lezioni apprese;
 - e) cura gli adempimenti autorizzativi per la partecipazione del personale del Dipartimento a progetti formativi in qualità di docenti.
4. *Servizio per la diffusione della conoscenza della protezione civile*
- a) provvede all'ideazione e alla realizzazione, in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome e gli enti locali, di iniziative mirate a promuovere e sviluppare la diffusione della conoscenza della protezione civile, in particolare tra le istituzioni e i cittadini;
 - b) stabilisce e mantiene uno stretto raccordo strategico ed operativo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per elaborare e realizzare progetti specifici dedicati agli studenti delle scuole dell'obbligo, degli istituti superiori e delle università, finalizzati ad avvicinare i giovani alla protezione civile e a far maturare la coscienza del diritto-dovere alla salvaguardia della vita umana e dell'ambiente e all'autoprotezione;
 - c) definisce e realizza, in accordo con altre amministrazioni ed enti pubblici e privati, progetti pilota per sperimentare nuove metodologie di partecipazione attiva dei cittadini alle attività di protezione civile;
 - d) mantiene i rapporti con le Università e gli Atenei italiani che prevedono corsi di laurea, dottorati di ricerca e master su tematiche di protezione civile, favorendo il raccordo delle iniziative e valutando la possibilità di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile;
 - e) cura i rapporti con l'Ufficio Nazionale Servizio Civile nell'assolvimento degli obblighi derivanti dallo stato di ente accreditato presso l'Ufficio medesimo, individuando, elaborando e promuovendo progetti nell'ambito del settore della protezione civile, di intesa con gli altri Uffici del Dipartimento;
 - f) provvede al coordinamento ed alla corretta gestione dei progetti di servizio civile del Dipartimento della protezione civile, favorendo l'integrazione del personale selezionato all'interno degli Uffici.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5. Servizio comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico

- a) progetta e gestisce, in raccordo con gli Uffici interessati e le amministrazioni competenti, le attività di comunicazione del Dipartimento, anche attraverso la realizzazione e la gestione della rete dei referenti istituzionali della comunicazione del Servizio nazionale della protezione civile;
- b) produce e monitora il piano di comunicazione del Dipartimento, elaborando gli obiettivi strategici ed operativi e definendo gli strumenti e i mezzi necessari alla loro realizzazione in base alle direttive e al budget stabiliti;
- c) elabora, realizza, diffonde, monitora progetti e prodotti redazionali, editoriali e multimediali del Dipartimento, assicurando, in particolare, la redazione e l'aggiornamento del sito istituzionale e della pubblicità istituzionale;
- d) progetta e cura l'immagine coordinata del Dipartimento, e in particolare il logo istituzionale, definendo i criteri per il corretto utilizzo;
- e) gestisce le attività di relazione con il pubblico e la comunicazione di servizio, curando in particolare il Contact Center del Dipartimento;
- f) progetta e gestisce campagne di comunicazione integrate e iniziative promozionali e partecipa, in raccordo con gli altri Uffici, all'organizzazione di mostre, convegni e iniziative utili alla diffusione della conoscenza della protezione civile;
- g) raccoglie e diffonde la documentazione video/fotografica sulle attività istituzionali del Dipartimento, assicurandone l'archiviazione e definendo le linee per il corretto utilizzo da parte di terzi, e provvede alla progettazione e alla gestione di un Archivio storico del Dipartimento per consentire la catalogazione, la salvaguardia, la conservazione e la consultazione del materiale di interesse.

Articolo 8

Articolazione dell'Ufficio II Rischi idrogeologici e antropici

1. L'Ufficio, attraverso i Servizi in cui è articolato ai sensi dei commi successivi, anche avvalendosi dei Centri di competenza, svolge attività di previsione, valutazione e prevenzione per la mitigazione dei rischi idraulici, idrogeologici, ambientali, tecnologici e di incendi boschivi e di interfaccia. Cura le attività del Centro Funzionale Centrale e di indirizzo e coordinamento della rete dei Centri Funzionali decentrati. Assicura il supporto tecnico necessario alle attività della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi. Espleta nell'ambito delle attività e opere post-emergenza, le funzioni di carattere amministrativo connesse all'organizzazione del sistema delle ispezioni di cui all'articolo 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e il monitoraggio degli interventi relativi ai rischi di competenza. Cura la gestione dell'elenco del personale del Dipartimento della protezione civile avente le professionalità tecniche ed amministrative di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e coordina l'attività di istruttoria tecnica per l'8 per mille.

2. Servizio Centro funzionale centrale – settore idro e settore meteo

- a) assolve alle attività del Centro Funzionale Centrale e di indirizzo e coordinamento della rete dei Centri Funzionali decentrati, dei presidi territoriali e dei Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni;
- b) promuove, sviluppa, realizza e verifica, anche attraverso i Centri di Competenza, i metodi, gli strumenti e i prodotti per il miglioramento delle capacità previsionali e valutative e per l'ottimale funzionamento della rete dei Centri Funzionali;
- c) promuove le iniziative in materia di previsione e vigilanza dei fenomeni meteorologici e climatici di interesse delle attività di protezione civile, concorrendo alle iniziative in materia dei rischi collegati;
- d) promuove, in coordinamento con l'Ufficio rischio sismico e vulcanico, le attività per la definizione amministrativa ed operativa del Centro Funzionale Centrale Multirischio.

3. Servizio rischio idrogeologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero

- a) promuove, anche in concorso con Regioni, Enti locali e Autorità di distretto e con la collaborazione dei Centri di competenza, le attività tecniche atte a fronteggiare i rischi di competenza, anche elaborando atti di indirizzo relativi ai programmi di previsione e prevenzione;
- b) concorre alle attività di supporto tecnico nei sopralluoghi finalizzati, in fase preventiva, alla valutazione delle condizioni di rischio nonché, in caso di evento, alla valutazione degli effetti e del rischio residuo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) effettua le istruttorie per le dichiarazioni dello stato di emergenza;
- d) cura la predisposizione degli scenari di rischio per le generali attività di pianificazione d'emergenza e d'intervento operativo.

4. *Servizio rischio ambientale*

- a) promuove le iniziative atte a fronteggiare i rischi connessi all'inquinamento delle acque e alla gestione delle risorse idriche, alla gestione dei rifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati, all'inquinamento atmosferico, anche elaborando atti di indirizzo;
- b) promuove le iniziative atte a fronteggiare i rischi connessi alla mobilità ed al traffico;
- c) concorre alle attività di supporto tecnico nei sopralluoghi finalizzati, in fase preventiva, alla valutazione delle condizioni di rischio nonché, in caso di evento, alla valutazione degli effetti e del rischio residuo;
- d) effettua le istruttorie per le dichiarazioni dello stato di emergenza;
- e) concorre con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali nelle attività di salvaguardia del patrimonio culturale in occasione di eventi emergenziali, in coordinamento con gli Uffici competenti;
- f) cura la predisposizione degli scenari di rischio per le generali attività di pianificazione d'emergenza e d'intervento operativo.

5. *Servizio rischio tecnologico*

- a) promuove metodi, strumenti e procedure con riferimento ai rischi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai rischi connessi al trasporto di merci e sostanze pericolose, comprese quelle radioattive e nucleari, ai rischi connessi alla interruzione delle reti logistiche e delle infrastrutture strategiche, con particolare riferimento al comparto produttivo energetico;
- b) promuove e concorre a realizzare e sviluppare, anche attraverso i Centri di competenza di riferimento, reti e sistemi, ivi compresi quelli di interesse europeo, preposti all'identificazione, al monitoraggio ed alla sorveglianza dei rischi di competenza;
- c) concorre alla predisposizione degli scenari di rischio per le attività di pianificazione d'emergenza nazionale e d'intervento operativo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- d) concorre alle attività di supporto tecnico nei sopralluoghi finalizzati, in fase preventiva, alla valutazione delle condizioni di rischio nonché, in caso di evento, alla valutazione degli effetti e del rischio residuo;
 - e) effettua le istruttorie per le dichiarazioni dello stato di emergenza.
6. *Servizio rischio incendi boschivi e di interfaccia*
- a) assicura l'analisi previsionale stagionale, la raccolta dati, il monitoraggio dell'andamento delle campagne antincendio boschivo e cura la predisposizione degli scenari di pericolosità e di rischio per le generali attività di pianificazione d'emergenza e d'intervento operativo;
 - b) provvede alla raccolta e all'organizzazione di dati ed informazioni relative alla legge-quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353;
 - c) promuove lo sviluppo del settore rischio incendio boschivo e di interfaccia nella rete dei Centri Funzionali.
7. *Servizio ispettivo e monitoraggio tecnico degli interventi strutturali e post-emergenza*
- a) espleta, nell'ambito delle attività e opere post-emergenza, le funzioni di carattere amministrativo connesse all'organizzazione del sistema delle ispezioni di cui all'art. 20 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche d'intesa con l'Ufficio rischio sismico e vulcanico per gli aspetti di competenza;
 - b) effettua il monitoraggio tecnico degli interventi conseguenti ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e formula proposte per il superamento dello stato di emergenza;
 - c) effettua sopralluoghi e formula pareri tecnici per le dichiarazioni dello stato di emergenza; effettua una prima valutazione dei danni ed esamina le richieste per la realizzazione degli interventi;
 - d) svolge attività di verifica e di controllo su progetti ed opere di prevenzione non attinenti al rischio sismico o post-emergenza, disciplinati con ordinanze emanate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e svolge l'istruttoria tecnica nelle procedure giudiziali e formula pareri su relazioni di verifiche ispettive;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- e) cura la gestione dell'elenco del personale del Dipartimento della protezione civile avente le professionalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 9 *Articolazione dell'Ufficio III Rischio sismico e vulcanico*

1. L'Ufficio, attraverso i Servizi in cui è articolato ai sensi dei commi successivi, elabora e propone criteri e metodologie, ed esegue analisi per la valutazione e la mitigazione dei rischi sismico e vulcanico, per la previsione dell'impatto degli eventi sismici e vulcanici sul territorio, per l'ottimizzazione degli interventi in condizioni di emergenza e ricostruzione post-evento e per i piani e i programmi di prevenzione, nonché per la classificazione e la normativa sismica. Integra le attività del Centro Funzionale Centrale e della rete dei Centri Funzionali decentrati, anche attraverso le attività di monitoraggio strumentale del territorio, effettuata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, dagli altri Centri di Competenza o direttamente. Assicura il coordinamento con i Centri di Competenza e altri enti di ricerca, cura i rapporti con la comunità scientifica, con gli ordini professionali, con il sistema produttivo. Assicura il supporto tecnico necessario alle attività della Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi. Fornisce, inoltre, il supporto tecnico-scientifico nell'ambito delle attività ed opere post-emergenza sismica e vulcanica. Garantisce la gestione del Centro operativo avanzato (COA) del Dipartimento nell'isola di Stromboli.
2. *Servizio pericolosità e rischio sismico*
 - a) effettua studi ed applicazioni di metodi di valutazione della pericolosità e formula criteri di macrozonazione sismica;
 - b) esegue valutazioni sui fenomeni di amplificazione del moto del suolo, per la microzonazione sismica e per le analisi di rischio e formula criteri e programmi per la prevenzione sismica nella pianificazione territoriale e urbanistica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) effettua valutazioni del rischio sismico per la messa a punto di criteri, strategie e priorità per la mitigazione del rischio e svolge analisi di impatto delle strategie di mitigazione;
 - d) svolge analisi per la definizione dei terremoti di scenario (pre-evento o post-evento) ed organizza le informazioni sul danno e sui parametri fisici determinati dai servizi competenti, curando la predisposizione degli scenari di rischio per le generali attività di prevenzione, pianificazione di emergenza e intervento operativo;
 - e) assicura lo sviluppo di un settore del Centro Funzionale Centrale Multirischio preposto alla previsione di impatto ed al monitoraggio delle attività conseguenti agli eventi sismici;
 - f) collabora con altri enti competenti in materia e svolge il monitoraggio, il coordinamento e la finalizzazione dei risultati delle ricerche promosse dal Dipartimento sulle valutazioni di pericolosità, esposizione e rischio sismico, e sugli scenari di danno.
3. *Servizio vulnerabilità, normativa tecnica e interventi di mitigazione*
- a) effettua studi ed applicazioni di metodi per la valutazione della vulnerabilità e provvede al reperimento di dati ed all'organizzazione di inventari relativi a costruzioni civili, industriali e di interesse storico-artistico, opere e sistemi infrastrutturali;
 - b) promuove e sviluppa metodi, procedure e strumenti per il censimento del danno alle costruzioni, e fornisce supporto tecnico per i connessi provvedimenti legislativi;
 - c) formula proposte per l'aggiornamento delle norme tecniche, di norme e procedure tecniche per le ricostruzioni post-sisma, nonché svolge azioni di monitoraggio e verifica dell'efficacia applicativa delle norme stesse;
 - d) predispone l'istruttoria tecnico-amministrativa ai fini del trasferimento dei fondi relativi a interventi di mitigazione del rischio sismico alle Regioni, agli Enti territoriali e ai privati;
 - e) formula criteri e programmi per la prevenzione sismica mediante interventi sulle costruzioni e ne effettua il monitoraggio;
 - f) svolge attività di supporto tecnico per l'Ufficio rischi idrogeologici e antropici, per il monitoraggio degli interventi post-emergenza nell'ambito del rischio sismico;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- g) collabora con altri enti competenti in materia e svolge il monitoraggio, il coordinamento e la finalizzazione dei risultati delle ricerche promosse dal Dipartimento sulla vulnerabilità sismica e rilievo del danno, sugli interventi di riduzione della vulnerabilità, sul miglioramento delle norme sismiche e sugli interventi post-emergenza sismica.

4. *Servizio gestione tecnica post-evento*

- a) svolge azione di raccordo con gli Uffici del Dipartimento e con Enti esterni e di coordinamento tra i servizi dell'Ufficio per le attività post-terremoto ed esercitative relative alle funzioni tecnico-scientifiche;
- b) svolge e coordina indagini macrosismiche e sugli effetti cosismici in occasione di eventi sismici ed effettua rilievi in campo geologico e geomorfologico;
- c) esegue indagini storiche e paleosismologiche per l'aggiornamento dei cataloghi sismici e svolge attività conoscitive sulla geodinamica e la tettonica del territorio, finalizzate alla zonazione sismogenetica;
- d) effettua attività di recupero della memoria storica e tecnico-scientifica sui maggiori terremoti italiani e fornisce il supporto tecnico-scientifico per le attività divulgative, di informazione e di educazione al rischio sismico;
- e) collabora con altri enti competenti in materia e svolge il monitoraggio, il coordinamento e la finalizzazione dei risultati delle ricerche promosse dal Dipartimento sulla sismicità storica ed il rilevamento macrosismico, sulla geodinamica e tettonica, sugli effetti di amplificazione dinamica e cosismici.

5. *Servizio monitoraggio sismico del territorio*

- a) gestisce e potenzia la Rete fissa Accelerometrica Nazionale (RAN) e la Rete Accelerometrica mobile ed il relativo centro di gestione remota, mettendo a punto i necessari strumenti interpretativi e di sintesi;
- b) collabora e si coordina con l'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia (INGV) per le attività di monitoraggio del suolo, finalizzandole agli obiettivi di protezione civile;
- c) gestisce e potenzia la rete fissa dell'Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS) e della rete mobile di monitoraggio delle strutture, mettendo a punto i necessari strumenti di analisi, interpretazione e sintesi del comportamento strutturale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- d) cura la tenuta e l'aggiornamento delle banche dati delle reti dell'OSS e della RAN e la diffusione dei dati, acquisisce ed organizza i dati delle reti di monitoraggio del terreno e delle strutture di altri Enti;
- e) valuta il potenziale applicativo ai fini di protezione civile di nuovi sistemi alternativi o complementari per il monitoraggio sismico del suolo e delle strutture;
- f) collabora con altri enti competenti in materia e svolge il monitoraggio, il coordinamento e la finalizzazione dei risultati delle ricerche promosse dal Dipartimento nel settore del monitoraggio del suolo e delle costruzioni, della valutazione del danno da dati strumentali, dei sistemi di early warning sismici.

6. *Servizio rischio vulcanico*

- a) promuove le iniziative atte a fronteggiare i rischi conseguenti ad eventi vulcanici primari e secondari, concorrendo per quanto necessario alle iniziative in materia di altri rischi collegati;
- b) gestisce, in via sperimentale, il Centro Funzionale Centrale settore Rischio Vulcanico, anche attraverso l'attività di sopralluogo e di concorso con i presidi territoriali;
- c) promuove, anche con il supporto dei Centri di Competenza, lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e sorveglianza e cura il coordinamento e la finalizzazione dei risultati delle ricerche promosse dal Dipartimento sulla pericolosità di eventi vulcanici e sulla vulnerabilità dei territori, delle infrastrutture strategiche e delle aree urbane;
- d) promuove metodologie e procedure per il censimento e la valutazione del danno e della vulnerabilità residua a seguito di eventi critici;
- e) cura la predisposizione degli scenari di rischio per le generali attività di prevenzione, pianificazione di emergenza ed intervento operativo;
- f) definisce gli atti di indirizzo per la predisposizione ed attuazione dei programmi di previsione e prevenzione, nonché propone piani e programmi di interventi per la mitigazione del rischio;
- g) svolge attività di supporto tecnico per l'Ufficio rischi idrogeologici e antropici, per il monitoraggio degli interventi post-emergenza nell'ambito del rischio vulcanico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 10 *Articolazione dell'Ufficio IV Gestione delle emergenze*

1. L'Ufficio, attraverso i Servizi in cui è articolato ai sensi dei commi successivi, rappresenta la struttura di riferimento per la definizione, l'attivazione ed il coordinamento della risposta operativa del Dipartimento in situazioni emergenziali previste o in atto sul territorio nazionale ed estero. Attraverso il raccordo tra le proprie sale operative e le componenti e le strutture del Servizio Nazionale della protezione civile, garantisce il monitoraggio del territorio in relazione a situazioni di emergenza previste o in atto. Predisporre e cura le attività del Comitato operativo della protezione civile, con il concorso degli altri Uffici e Servizi. Definisce gli atti di indirizzo ai fini della pianificazione e gestione delle emergenze a carattere nazionale, predisporre, anche in forma speditiva, i criteri per definizione dei modelli organizzativi e di coordinamento operativo e coordina le esercitazioni di protezione civile. Coordina l'impiego delle risorse logistiche del Dipartimento in caso di emergenza. Definisce e coordina le iniziative del Dipartimento in ambito di emergenza sanitaria e di assistenza psico-sociale per la popolazione. In situazioni emergenziali di carattere nazionale previste o in atto, attiva e coordina i soggetti gestori delle infrastrutture di mobilità nazionale e dei servizi essenziali compresi i gestori di telefonia fissa e mobile. Cura l'attivazione del sistema di telecomunicazioni in emergenza e l'attuazione di iniziative tese a garantire l'efficienza e la continuità della comunicazione in occasione di emergenze previste o in atto.
2. *Servizio coordinamento della sala situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SISTEMA) ed emergenze marittime (COEMM)*
 - a) cura lo sviluppo ed è responsabile del funzionamento operativo della sala situazioni Italia (SISTEMA) e del Centro Operativo per le Emergenze Marittime (COEMM), garantendo in particolare l'integrazione operativa tra il personale del Dipartimento della protezione civile e il personale delle strutture operative mantenendo il raccordo informativo ed operativo con il Centro Funzionale Centrale, il Centro Operativo Aereo Unificato e i diversi Uffici e Servizi competenti per tipologia di evento;
 - b) riceve, richiede, raccoglie, elabora e verifica le notizie riguardanti situazioni emergenziali, previste o in atto, sul territorio nazionale ed estero,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

mantenendo il necessario raccordo informativo con le sale operative nazionali delle strutture e componenti del servizio nazionale della protezione civile;

- c) provvede, in relazione a situazioni emergenziali previste o in atto sul territorio nazionale e estero, all'allertamento della struttura del Dipartimento della protezione civile e alla diffusione delle informazioni alle componenti ed alle strutture operative di protezione civile interessate, richiedendo, se necessario, la loro attivazione;
 - d) cura l'attivazione della struttura di risposta operativa del Dipartimento in situazioni emergenziali previste o in atto, con il concorso dei diversi Uffici e Servizi, anche in relazione alla convocazione del Comitato operativo e all'attivazione dei nuclei operativi di valutazione e coordinamento per il loro invio sul territorio garantendo la condivisione e l'interscambio delle informazioni tra la struttura di risposta operativa e gli Uffici e Servizi del Dipartimento;
 - e) assicura in qualità di punto di contatto operativo e in raccordo con il competente Servizio relazioni internazionali, la diffusione delle informazioni che provengono dal Monitoring Information Center (MIC) della Commissione Europea;
 - f) assicura, attraverso il Centro Operativo per le Emergenze Marittime:
 - 1) il concorso alla gestione operativa delle crisi conseguenti ad eventi di inquinamento in mare, assumendone altresì il coordinamento secondo il quadro legislativo e la pianificazione d'emergenza vigente in materia prevedendo, se del caso, l'attivazione e il coordinamento operativo di unità navali impiegate per fini di protezione civile;
 - 2) il supporto tecnico alle attività di bonifica e recupero di relitti in mare o piaggiati, in caso di dichiarazione di stato di emergenza;
 - 3) il monitoraggio delle attività di soccorso in caso di incidenti in mare, operando in raccordo con SISTEMA.
3. *Servizio procedure, pianificazione di emergenza ed esercitazioni*
- a) definisce, raccordandosi con gli altri Uffici e Servizi competenti del Dipartimento, gli atti di indirizzo per la predisposizione della pianificazione d'emergenza ai diversi livelli territoriali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b) predispone, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome e sulla base degli scenari forniti dagli Uffici competenti per tipologia di rischio, anche in forma speditiva, i criteri d'indirizzo per la definizione dei modelli organizzativi e di coordinamento operativo ai fini della pianificazione e della risposta alle emergenze di carattere nazionale;
- c) acquisisce, analizza e aggiorna dati e informazioni circa i modelli organizzativi delle Regioni e delle Province autonome per la gestione delle emergenze;
- d) cura l'organizzazione delle esercitazioni nazionali di protezione civile, verificandone i risultati addestrativi e valuta, in raccordo con gli Uffici competenti, i progetti esercitativi proposti da altri enti e amministrazioni; concorre alla progettazione delle esercitazioni internazionali, le organizza e ne coordina la relativa gestione;
- e) aggiorna le procedure per l'attivazione del Dipartimento in situazioni di emergenza.

4. *Servizio gestione delle risorse in emergenza*

- a) provvede al censimento dei mezzi e dei materiali del Dipartimento definendone le procedure operative di impiego in emergenza, sia a livello nazionale che internazionale;
- b) definisce gli standard tecnico-operativi, in raccordo con gli Uffici competenti, per l'allestimento di aree di accoglienza per la popolazione;
- c) predispone i capitolati tecnici, anche in raccordo con altri Uffici, relativi all'approvvigionamento, al trasporto e alla movimentazione dei materiali e mezzi a supporto delle attività istituzionali del Dipartimento della protezione civile al fine dell'espletamento delle relative procedure di gara;
- d) cura i rapporti con i diversi soggetti pubblici e privati, per l'individuazione delle strutture logistiche per lo stoccaggio dei beni del Dipartimento da utilizzare in emergenza, definendo le procedure per l'attivazione delle medesime;
- e) gestisce, in raccordo con le Regioni e Province Autonome e gli Uffici del Dipartimento competenti, il progetto della colonna mobile nazionale delle regioni provvedendo, in caso di emergenza di carattere nazionale, alla loro attivazione e al conseguente coordinamento operativo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

f) in caso di emergenza di carattere nazionale, attiva le risorse logistiche rese disponibili dalle strutture operative del sistema di protezione civile e da altri soggetti pubblici e/o privati, coordinandone l'impiego operativo e raccordandosi con il Servizio volontariato per quanto riguarda le risorse dispiegate dalle organizzazioni di volontariato.

5. *Servizio emergenza sanitaria e assistenza alla popolazione*

- a) promuove le iniziative di competenza del Dipartimento in relazione a eventi di natura epidemica/pandemica e alle emergenze sanitarie derivanti da eventi di origine naturale o antropica;
- b) definisce e coordina le iniziative del Dipartimento in ambito di assistenza sanitaria e psico-sociale alla popolazione in caso di eventi emergenziali nazionali e internazionali;
- c) contribuisce alla predisposizione ed alla realizzazione, anche in raccordo con le amministrazioni centrali e regionali competenti, di progetti e programmi nell'ambito dell'assistenza sanitaria e psico-sociale alla popolazione in emergenza;
- d) attiva le componenti del Servizio Sanitario nell'ambito della generale attività del Dipartimento in materia di esercitazioni e gestione delle emergenze nazionali ed internazionali;
- e) individua le linee generali e le strategie per la riduzione degli effetti sulla salute dei rischi connessi in caso di evento emergenziale di competenza del Dipartimento;
- f) assicura i rapporti con organizzazioni scientifiche e di ricerca, con enti pubblici e privati nello specifico settore coordinandone l'attività in caso di evento emergenziale di interesse nazionale o all'estero;
- g) assicura, in stretto raccordo con il Servizio volontariato, i rapporti tecnico-operativi con le organizzazioni di volontariato a componente sanitaria, definendone l'impiego in caso di evento emergenziale di interesse nazionale o all'estero.

6. *Servizio mobilità e servizi essenziali*

- a) definisce le procedure operative atte al miglioramento dello scambio di informazioni tra i soggetti gestori delle infrastrutture di mobilità nazionale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- nonché le procedure di attivazione degli stessi in situazioni emergenziali di carattere nazionale previste o in atto;
- b) definisce le procedure operative atte al miglioramento dello scambio di informazioni tra i soggetti gestori dei servizi essenziali di interesse nazionale compresi gli operatori di telefonia fissa e mobile nonché le procedure di attivazione degli stessi in situazioni emergenziali di carattere nazionale previste o in atto;
 - c) in caso di emergenza di carattere nazionale, coordina le attività dei soggetti gestori delle infrastrutture di mobilità nazionale e dei servizi essenziali di interesse nazionale compresi gli operatori di telefonia fissa e mobile in relazione alla continuità e al ripristino dei rispettivi servizi;
 - d) garantisce la partecipazione e l'azione univoca del Dipartimento presso il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità istituito nell'ambito del Ministero dell'interno.

7. Servizio telecomunicazioni in emergenza:

- a) fornisce gli elementi tecnico-operativi e funzionali per lo sviluppo e la gestione del sistema di telecomunicazioni adeguati alla risposta operativa del Servizio Nazionale di protezione civile e del Dipartimento in situazioni emergenziali previste o in atto;
- b) propone e predispone linee guida, convenzioni, accordi di programma e protocolli di intesa finalizzati alla regolamentazione dell'utilizzo delle infrastrutture di telecomunicazione ad uso del Servizio nazionale della protezione civile e funzionali alla risposta operativa del medesimo Servizio e del Dipartimento in situazioni emergenziali previste o in atto;
- c) predispone, cura e gestisce la dotazione di materiale di telecomunicazioni in dotazione al personale del Dipartimento anche per quanto attiene la telefonia cellulare e satellitare;
- d) attua le iniziative necessarie a garantire l'efficienza e la continuità delle radiocomunicazioni in occasione di emergenze previste o in atto, raccordandosi con il Servizio volontariato per quanto riguarda l'attivazione delle risorse delle organizzazioni di volontariato specializzate nel settore delle radiocomunicazioni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- e) attiva, in stretto raccordo con il Servizio informatica e sistemi per le comunicazioni, i sistemi necessari a garantire le telecomunicazioni delle aree di accoglienza e dei luoghi del coordinamento operativo.

Articolo 11

Articolazione dell'Ufficio V Amministrazione e bilancio

1. L'Ufficio, attraverso i Servizi in cui è articolato ai sensi dei commi successivi, cura la gestione di tutti i rapporti contrattuali in cui è parte il Dipartimento. Provvede inoltre all'impostazione, alla gestione e al controllo delle politiche di bilancio e finanziarie, alla predisposizione e gestione di tutti gli atti contabili e finanziari ed alla gestione degli affari amministrativi relativi alle attività dei vari Servizi del Dipartimento. Cura i rapporti istituzionali con gli organi di controllo.
2. *Servizio politiche contrattuali*
 - a) cura le procedure concorsuali e negoziate per l'approvvigionamento di beni e servizi relativi al funzionamento generale;
 - b) predispone gli atti di gara per gli Uffici del Dipartimento sulla base di capitolati tecnici redatti dagli stessi o dai responsabili unici dei procedimenti designati;
 - c) gestisce, sulla base delle indicazioni dell'Ufficio competente, le convenzioni quadro stipulate per l'acquisizione di beni e servizi;
 - d) cura, su proposta degli Uffici competenti, gli eventuali processi di esternalizzazione di attività e servizi;
 - e) provvede alla formazione degli atti contabili di impegno, liquidazione e pagamento delle fatture conseguenti l'attività negoziale, sulla base del visto di regolarità e liquidazione apposto dal competente Ufficio o dal Consegnatario;
 - f) provvede, sulla base delle indicazioni e dei capitolati tecnici forniti dall'Ufficio attività aeronautica, alla predisposizione dei contratti relativi alle flotte aeree del Dipartimento ed alla formazione degli atti contabili di impegno e pagamento delle conseguenti fatture, sulla base del visto di regolarità e di liquidazione apposto dal medesimo Ufficio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

g) provvede al pagamento delle spese connesse alla definizione delle controversie.

3. *Servizio affari amministrativi*

- a) cura, sulla base delle indicazioni degli Uffici competenti, la stipula di convenzioni e di accordi con le altre amministrazioni ai sensi della legge n. 241/1990 e n. 225/1992 e provvede alla predisposizione degli atti contabili di impegno, liquidazione e pagamento conseguenti;
- b) provvede alla formazione degli atti contabili di impegno e pagamento relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale, nonché al trattamento di missione in Italia e all'estero;
- c) predispone i pagamenti relativi agli incarichi di studio e di collaborazione conferiti dal Dipartimento nonché il pagamento agli esperti ed ai consulenti e provvede alla predisposizione degli atti contabili di impegno, liquidazione e pagamento conseguenti;
- d) cura gli adempimenti tributari e contributivi relativi alle somme liquidate dal Dipartimento e le conseguenti dichiarazioni.

4. *Servizio affari finanziari*

- a) cura le attività connesse con la predisposizione della legge di stabilità annuale, delle previsioni di bilancio relativamente alla unità previsionale di base attinente al Dipartimento e del rendiconto annuale;
- b) predispone le variazioni di bilancio;
- c) fornisce il riscontro della copertura finanziaria preventiva a tutte le iniziative conferite dal Dipartimento comportanti spese;
- d) provvede alla formazione degli atti contabili di impegno, liquidazione e pagamento, ad eccezione di quelli di competenza degli altri Servizi dell'Ufficio;
- e) cura i rapporti con gli organi finanziari di controllo per quanto concerne la gestione contabile;
- f) valuta le proposte di revoca e di riassegnazione dei finanziamenti elaborate dagli Uffici competenti sulla base del monitoraggio degli interventi finanziati dal Dipartimento, provvedendo ai successivi adempimenti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- g) cura il repertorio degli atti dipartimentali, ivi compresi le convenzioni, i protocolli di intesa e gli accordi di programma, assicurandone la raccolta e gestisce il servizio di cassa del Dipartimento.
5. Presso l'Ufficio operano in posizione di dipendenza funzionale:
- a) il Consegretario che esegue i compiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Consegretario assicura la custodia e la gestione dei beni del magazzino ivi comprese le divise del Dipartimento. Il Consegretario provvede altresì ad apporre il visto di regolarità e di liquidazione per gli approvvigionamenti di beni e servizi relativi al funzionamento generale, qualora non attribuiti per competenza ad altri Uffici;
 - b) l'Ufficiale Rogante che cura il rogito degli atti dipartimentali.

Articolo 12

Articolazione dell'Ufficio VI

Ufficio Risorse umane e strumentali

1. L'Ufficio, attraverso i Servizi in cui è articolato ai sensi dei commi successivi, attua le politiche relative all'amministrazione complessiva del personale impiegato, a vario titolo, presso il Dipartimento e garantisce la gestione delle risorse strumentali funzionali all'esercizio delle diverse attività proprie del Dipartimento. In particolare, si occupa della gestione ed organizzazione delle risorse umane e cura, in linea con le attribuzioni specifiche del Capo Dipartimento, le relazioni sindacali. Svolge le attività legate alla gestione tecnica degli immobili ed alla vigilanza delle sedi del Dipartimento e si occupa della gestione delle autovetture in locazione ovvero di proprietà del Dipartimento. Provvede alla predisposizione della Direttiva annuale e del programma d'azione del Dipartimento, nonché all'applicazione del sistema di valutazione della dirigenza. Provvede all'organizzazione della piattaforma informatica del Dipartimento e, in particolare, sulla base del fabbisogno riscontrato di attrezzature informatiche in uso al Dipartimento, verifica e approva le richieste degli Uffici, e assicura l'aggiornamento di una banca dati dedicata.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Servizio gestione ed organizzazione del personale

- a) cura l'attuazione delle attività relative alla gestione ed organizzazione delle risorse umane;
- b) cura le attività connesse alle relazioni sindacali;
- c) gestisce tutti gli affari relativi al personale ad eccezione degli atti contabili di impegno e pagamento relativi al trattamento economico, delle missioni e del contenzioso;
- d) predispone i provvedimenti per l'attribuzione di incarichi di studio, di collaborazione, nomina di esperti e consulenti ed altre tipologie di incarico.

3. Servizio gestione degli immobili, autoparco e sicurezza sui luoghi di lavoro

- a) cura la gestione tecnica degli immobili in uso al Dipartimento provvedendo ad individuare il fabbisogno di interventi di manutenzione e di ristrutturazione;
- b) compie attività istruttoria per l'assegnazione degli spazi e la disposizione del mobilio, curando altresì l'aggiornamento della planimetria relativa alle sedi del Dipartimento, nonché l'istruttoria tecnica per l'eventuale acquisizione di nuove sedi;
- c) cura, su disposizione del Capo del Dipartimento, la programmazione e la realizzazione dei lavori individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e finalizzati all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle sedi del Dipartimento;
- d) coordina ed organizza le attività di vigilanza delle sedi del Dipartimento;
- e) cura la gestione dell'autoparco del Dipartimento e del relativo personale impiegato, anche in coordinamento con l'Ufficio emergenze relativamente all'impiego dei mezzi operativi in contesti emergenziali;
- f) provvede all'istruttoria e alla definizione delle pratiche relative all'infortunistica stradale dei mezzi del Dipartimento nonché al rilascio e al rinnovo delle speciali abilitazioni alla guida dei mezzi dipartimentali;
- g) sovrintende alla gestione delle sale riunioni e regia del Dipartimento, in raccordo con il Servizio informatica e sistemi per le comunicazioni per le dotazioni e il funzionamento delle relative attrezzature tecnologiche.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Servizio controllo interno

- a) provvede alla predisposizione della Direttiva annuale, in conformità con le priorità politiche del Governo e la programmazione strategica, coordinando l'iter per l'individuazione degli obiettivi operativi e verificandone il progressivo raggiungimento;
- b) cura l'elaborazione del programma d'azione del Dipartimento della Protezione Civile relativo agli obiettivi operativi di tutti gli Uffici e Servizi, e ne assicura il monitoraggio;
- c) cura l'applicazione del sistema di valutazione della dirigenza predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fornendo supporto metodologico e funzionale a tutti i dirigenti del Dipartimento sia nella negoziazione che nell'elaborazione degli obiettivi, curando il continuo aggiornamento dei dati;
- d) assicura la definizione, la revisione e l'aggiornamento della mappatura delle linee di attività di tutti gli Uffici e Servizi del Dipartimento e della graduazione delle funzioni dirigenziali.

5. Servizio informatica e sistemi per le comunicazioni

- a) individua e verifica le esigenze di informatizzazione del Dipartimento della protezione civile, assicurandone il buon funzionamento e l'efficienza del sistema informativo e, in raccordo con il Servizio gestione degli immobili, autoparco e sicurezza sui luoghi di lavoro, cura il funzionamento delle attrezzature tecnologiche delle sale riunioni e regia del Dipartimento;
- b) predispone i capitolati tecnici per l'acquisizione di prodotti e servizi funzionali allo sviluppo ed alla gestione del sistema informativo della protezione civile;
- c) cura la sicurezza informatica dei dati, delle applicazioni e dei sistemi informativi del Dipartimento della protezione civile;
- e) provvede alla gestione dei rapporti con il Partner tecnologico del Dipartimento e pone in essere, di concerto con gli Uffici competenti, le procedure di selezione delle ditte per la realizzazione dei sistemi tecnologici del Dipartimento e ne sovrintende la progettazione e la realizzazione;
- f) cura la gestione degli impianti di telefonia fissa del Dipartimento e promuove la realizzazione delle infrastrutture di canali informativi nazionali, radio e assimilabili, di pubblica utilità destinati a fornire informazioni di carattere preventivo e operativo per finalità di protezione civile, anche attraverso



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- l'individuazione e sperimentazione di nuovi strumenti tecnologici per la diffusione di informazioni di pubblica utilità;
- g) cura il coordinamento di un gruppo di lavoro interdipartimentale per l'implementazione del sistema informativo territoriale cartografico.

Articolo 13

Articolazione dell'Ufficio VII

Attività aeronautica

1. L'Ufficio, attraverso i Servizi in cui è articolato ai sensi del presente articolo, esercita le attività tecniche ed amministrative intese ad assicurare l'impiego degli aeromobili di pertinenza del Dipartimento, coordina l'impiego della flotta aerea di Stato per la lotta agli incendi boschivi di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353. Garantisce il raccordo, per gli aspetti aeronautici legati alle attività del Dipartimento con Amministrazioni statali e locali, enti, organismi e Autorità aeronautiche esterni ed in particolare coadiuva, limitatamente alle materie di competenza dell'Ufficio, il Capo del Dipartimento nei rapporti con il Ministero della difesa e le Forze armate. Coordina, in accordo alla normativa applicabile, le attività per l'impiego di personale navigante militare che opera sugli aeromobili antincendi della flotta di Stato. Individua i requisiti tecnici ed operativi per il potenziamento e l'ammodernamento della flotta aerea del Dipartimento e del sistema di coordinamento ad essi associato.
2. *Servizio coordinamento aereo unificato (COAU)*
 - a) richiede l'impiego degli aeromobili della flotta di Stato nella lotta aerea agli incendi boschivi;
 - b) richiede, nei limiti previsti dai contratti di esercizio, l'impiego degli aeromobili del Dipartimento in caso di emergenza o per esigenze dipartimentali in Italia e all'estero;
 - c) richiede, di concerto con gli Uffici interessati, l'invio all'estero di aeromobili di pertinenza del Dipartimento, coordinandone l'impiego con i relativi esercenti;
 - d) richiede l'impiego di aeromobili di altre Amministrazioni dello Stato, ad



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- eccezione di quelli previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio di Ministri 25 luglio 2008, e/o commerciali, per esigenze dipartimentali.
- e) fornisce quotidianamente la situazione degli aeromobili in elevata prontezza in ambito nazionale di possibile impiego dipartimentale;
 - f) predispone piani e indirizzi per l'impiego degli aeromobili;
 - g) in relazione agli stati di attivazione del Dipartimento ed in considerazione del servizio continuativo e di immediata disponibilità svolto dal COAU, attraverso lo stesso funge da punto iniziale di raccolta e distribuzione delle informazioni e dei dati di interesse aeronautico.

3. Servizio di vigilanza sulla sicurezza del volo ed addestramento del personale navigante

- a) definisce i requisiti dei capitolati tecnici relativi all'addestramento del personale navigante ai fini delle statuizioni contrattuali da convenire con le società operanti per conto del Dipartimento;
- b) verifica, attraverso l'ENAC, la sussistenza ed il mantenimento delle qualificazioni aeronautiche atte a garantire le prestazioni operative previste dal contratto da parte delle società esercenti;
- c) monitorizza ed analizza i dati della sicurezza del volo relativi alle attività aeree della flotta antincendio, al fine di elaborare proposte di modifiche dei requisiti dei capitolati tecnici di cui alla lettera a);
- d) coordina le attività relative alla convenzione tra il Dipartimento ed il Ministero della difesa per quanto riguarda l'addestramento e l'impiego dei piloti militari nella flotta di Stato AIB, in accordo alla normativa applicabile;
- e) contribuisce alla stesura ed all'applicazione di eventuali convenzioni di settore stipulate con altre Amministrazioni dello Stato.

4. Servizio di vigilanza e gestione tecnica, amministrativa e contrattuale della flotta aerea

- a) monitorizza, per gli aspetti tecnico - logistici, le attività svolte dalle società esercenti la flotta aerea del Dipartimento;
- b) valuta e propone l'introduzione delle modifiche tecniche alla flotta, coordinandone l'esecuzione con le società esercenti;
- c) assicura il contributo tecnico ai procedimenti amministrativi riguardanti gli aeromobili gestiti dal Dipartimento ed i relativi mezzi e servizi di supporto,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

quantificando le esigenze finanziarie connesse, in stretto coordinamento con l'Ufficio amministrazione e bilancio, attraverso:

- 1) l'elaborazione dei capitolati tecnici;
 - 2) l'analisi di congruità per la determinazione dei prezzi di beni e servizi;
 - 3) l'attività di collaudo di forniture e /o prestazioni contrattuali;
 - 4) il supporto alle commissioni di collaudo nominate, anche con la partecipazione di proprio personale;
 - 5) la redazione delle relazioni tecnico-economiche per la liquidazione delle fatture;
- d) verifica, tramite il proprio personale, il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali da parte delle società esercenti e fornitrici di servizi antincendio, presso la base principale di armamento dei velivoli Canadair di proprietà del Dipartimento e presso tutte le basi di schieramento degli aeromobili antincendio boschivo gestiti dal Dipartimento, nonché con verifiche a campione sui prodotti estinguenti e ritardanti.

Roma, 18 GEN. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

f. Casu

MINISTERI ISTITUZIONALI

Pres. Cons. Ministri

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Addi 9 FEB. 2011

Reg. n. 3 Fog. n. 308

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO LANCIA TO AL N. 424/2011

Roma, 31/1/2011

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

[Signature]

[Signature]